

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ACLIS, in seguito alle numerose richieste pervenute alla redazione sulla formazione del personale docente, mette a disposizione una raccolta cronologica della normativa relativa alla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.

Anche in connessione alle mutate politiche dell'U.E., l'impianto normativo del nostro paese relativo alla formazione dei docenti è stato radicalmente mutato dalla L. n.107/2015, che ha introdotto l'obbligatorietà della formazione in servizio (art. 1, co. 124: "La formazione in servizio è obbligatoria, permanente e strutturale). Tale formazione è sostenuta con varie iniziative ministeriali e governative (che la presente scheda di sintesi vuole offrire alla attenzione dei docenti), compreso un significativo investimento economico, finalizzate alla formazione personale dell'insegnante, intesa in senso ampio come partecipazione alle attività culturali del territorio e non solo della scuola.

Le legge n. 107/15 modifica l'impostazione data dal CCNL 2007 (diritto del docente e non dovere). C'è da dire che la precedente impostazione aveva posto la scuola e il personale tutto, in una oscurantista posizione di aleatorietà in merito alle competenze professionali da potenziare per il raggiungimento dei fini istituzionali che il servizio pubblico di istruzione si era dato. Era come se a fronte degli obiettivi del sistema, ovviamente sempre rinnovati e resi più complessi dalla complessità dei compiti affidati alla scuola, fosse poi indifferente la preparazione del personale che quegli obiettivi doveva garantire. Cosa che non è, infatti la scuola non rinnoverà concretamente il suo agire se non si preoccuperà, per prima cosa, di sviluppare nel personale le competenze necessarie. Le prime avvisaglie del cambio di direzione si erano già viste con il D.P.R. 80/2013, laddove si faceva riferimento a Piani di formazione obbligatori per il personale docente in vista dell'obbligatorietà della valutazione degli esiti e dei processi messi in atto. Ma era necessaria una legge, norma di rango superiore ad un Regolamento, come il D.P.R. 80, o il Contratto, per modificare l'impianto esistente. La legge n. 107 compie coraggiosamente questo passo, riconosce finalmente la valenza altamente strategica della professione docente, evidenzia che nessuna professione può dirsi esente dall'obbligo di perfezionare continuamente i saperi, le competenze, e le expertise che la caratterizzano, ed introduce una doppia dimensione della formazione, quella individuale (da perseguire con la card del docente, ovvero i 500 euro dei quali ogni anno il personale docente dispone) e quella collegiale, ovvero legata alle finalità dell'Istituto, da perseguire in coerenza con un Piano nazionale che individui le linee portanti dell'azione formativa a sostegno degli obiettivi che la stessa L. n.107 pone alle scuole. **Le Linee guida triennali**, pubblicate dal MIUR (ottobre 2016), ripensano l'intero impianto della formazione iniziale e in servizio dei docenti, introducendo profonde novità in un sistema fermo da troppo tempo:

- la formazione professionale viene inquadrata nell'ambito dello sviluppo del capitale umano e professionale della scuola, quindi diviene leva strategica per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento che il sistema deve garantire (sviluppo della professione, ma anche sviluppo della scuola e, quindi, del Paese);
- il MIUR individua e finanzia un piano di azione triennale, molto articolato e vasto nelle azioni e nell'articolazione delle stesse, per consentire ai docenti e alle scuole di realizzare quanto gli viene richiesto;

- la scuola deve elaborare un Piano triennale della formazione di tutto il personale che sia coerente sia con le Linee di indirizzo nazionali, sia con il Piano di Miglioramento e il POF dell'Istituto;
- la formazione si costituisce come sistema di sviluppo professionale e non come semplice aggiornamento, pertanto sono incentivate tutte le forme di formazione anche a distanza, le sperimentazioni, la produzione di materiali, le reti, le collaborazioni con partner italiani e stranieri, ecc..;
- le scelte del docente e la elaborazione del Piano triennale dell'Istituto deve essere preceduto dal *Bilancio di competenze* individuale, che ogni docente deve elaborare come prima presa di coscienza dei fabbisogni formativi che gli sono indispensabili per cooperare con la scuola per il raggiungimento dei suoi obiettivi. La scuola realizzerà le azioni di formazioni maggiormente urgenti in relazione ai fabbisogni formativi così rilevati.

Il docente avrà a disposizione un Portfolio digitale, nel quale confluiranno automaticamente gli attestati dei corsi frequentati e ogni altra attestazione che costituisca credito professionale, al fine di disporre di un profilo in continua evoluzione. Il Portfolio sarà costituito da una parte pubblica, accessibile al MIUR e al D.S. per le attribuzioni relative alla chiamata diretta o per l'assegnazione di incarichi e compiti all'interno dell'organizzazione scolastica, ma anche per le progressioni di carriera (legittimazione e riconoscimento di incarichi svolti nell'ambito della organizzazione scolastica in termini di progressione di carriera), e una parte privata, accessibile solo al docente.

- le attività formative dovranno essere organizzate in Unità Formative capitalizzabili, di durata triennale. I docenti dovranno scegliere tra le possibilità offerte dal MIUR e tra quelle del Piano dell'Istituto, ma saranno obbligati a frequentare almeno una Unità formativa ad anno scolastico.

E' evidente, quindi, che a mutate e più complesse responsabilità affidate al Servizio nazionale di istruzione e formazione, stiano facendo riscontro maggiori energie investite per innalzare i livelli di qualità della professione docente.

Prefazione a cura di Maria Rita Salvi

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Scheda Tecnica a cura della Redazione ACLIS

Il presente contributo costituisce una rassegna ragionata degli interventi che il Miur, a partire dalla L. 107/15, ha adottato in tema di formazione. Il piano strategico, anticipato a livello progettuale nella norma, ha preso sempre più forma. Sono state così adottate una serie di azioni, riproposte in questa rassegna, mirate a realizzare obiettivi strategici fondamentali nel settore della formazione e della ricerca didattica sperimentale, in un contesto di confronto e condivisione di pratiche, di rafforzamento della governance in una logica di rete.

Attraverso l'excursus normativo emerge la logica strategica della Legge, infatti il Miur, in un'ottica lungimirante, pianifica un piano pluriennale (2016-2019) di formazione del personale che la scuola italiana non aveva ancora conosciuto, almeno non in forme così massicce, articolate, ragionate ed economicamente impegnative.

Il sistema di formazione delineato dal quadro normativo presentato sinteticamente in questo testo, nell'intento del legislatore, si rivolge ai tanti operatori del settore dell'istruzione e formazione, affinché siano sempre più attrezzati ad attivare una didattica efficace e flessibile ed a pianificare attività progettuali integrate, aperte al territorio.

Gli interventi normativi successivi, pertanto, indicano la direzione verso la quale viene proiettato il sistema formativo italiano, fornendo alla scuola gli strumenti per poter diventare polo di formazione e di progettazione formativa pluriennale, nonché polo propulsivo del capitale umano.

NOTA MIUR N. 47777 08.11.2017, Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative formative relative a: II annualità Piano di formazione docenti - formazione docenti neoassunti - formazione sui temi dell'Inclusione a.s. 2017-2018.

Il MIUR con la nota n.47777/2017, dopo l'analisi ed il monitoraggio delle attività formative svolte nel corso della prima annualità di vigenza del Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti (PNFD), in particolare, in sede di riprogettazione degli interventi per l'a.s. 2017/18, secondo anno scolastico di programmazione, segnala l'opportunità di attribuire grande importanza ai seguenti obiettivi:

- favorire i bisogni formativi espressi dalle scuole singole o associate in reti di scopo;
- favorire i bisogni formativi dei singoli docenti, secondo le specificità disciplinari o di area e le funzioni svolte nella scuola;
- favorire il ricorso ad attività di ricerca didattica e formazione sul campo incentrate sull'osservazione, la riflessione, il confronto sulle pratiche didattiche e i loro risultati nei contesti specifici anche con riferimento a documentate esperienze innovative di successo;
- coinvolgere, in modo più incisivo, le strutture universitarie, le associazioni professionali, gli enti e i soggetti qualificati/accreditati, per arricchire la qualità culturale, scientifica, metodologica delle attività formative.

Per alimentare l'aderenza ai bisogni e la qualità dell'offerta formativa, appare necessario favorire una progettualità temporale più estesa, in un'ottica pluriennale, contribuendo a rafforzare l'attuale sistema di governance, scuole, ambiti, USR, MIUR.

Priorità nazionali e progettazione territoriale

La programmazione delle iniziative per il corrente anno scolastico dovrà tenere conto, delle priorità nazionali, da mettere in stretta connessione con le innovazioni previste dalla legge 107/2015 e con i relativi decreti legislativi di attuazione.

In particolare in ogni ambito territoriale dovranno essere assicurate iniziative formative relative a:

- **il tema delle competenze** e delle connesse didattiche innovative, anche sulla base degli orientamenti operativi e progettuali che saranno forniti dal comitato scientifico nazionale operante, a livello nazionale, per il primo ciclo (D.M. n. 537 del 1/08/2017);
- **il tema della valutazione** degli apprendimenti, in fase di revisione normativa a seguito del d.lgs 62/2017 e dei D.M. n. 741 e n. 742 del 2017, con particolare riferimento ai temi della valutazione formativa, del nuovo ruolo delle prove **Invalsi**, della certificazione delle competenze e dei nuovi esami di stato, anche sulla base degli orientamenti forniti dal MIUR;
- **il tema dell'alternanza scuola-lavoro** da indirizzare anche in relazione agli esiti delle azioni di monitoraggio qualitativo;
- **il tema dell'autonomia organizzativa e didattica**, con particolare riferimento alle connessioni con l'evoluzione dei **PTOF**, il migliore utilizzo, da parte delle istituzioni scolastiche, dell'organico di potenziamento, l'attivazione di modelli organizzativi flessibili.

Per quanto riguarda l'area delle lingue straniere, le iniziative dovranno tener conto dello sviluppo dei percorsi metodologici **CLIL** per la scuola secondaria di II grado, secondo quanto previsto dal D.M. 851/2017 relativo alla gestione dei fondi per l'anno 2017 della Legge n. 440/1997.

Verranno emanati ulteriori istruzioni affinché i percorsi che potranno essere adottati a livello locale tengano conto degli obiettivi di sistema previsti dal Piano di formazione 2016-2019 quali:

- l'attivazione di percorsi sperimentali CLIL nel primo ciclo;
- il completamento e rafforzamento della formazione linguistica per i docenti della scuola primaria;
- le connessioni con le nuove modalità di rilevazione degli apprendimenti predisposti dall'Invalsi (D.M. n. 741/2017).

Alle azioni sulle lingue dovrà essere riservata una quota delle risorse disponibili a livello di ciascun ambito territoriale, in funzione dei bisogni territoriali.

Temi da affrontare:

- integrazione multiculturale e cittadinanza globale, anche in connessione con i temi della sostenibilità di cui all'Agenda 2030;
- inclusione e disabilità, per una preliminare conoscenza delle innovazioni previste dal D.lgs. n. 66/2017 (coinvolgendo figure sensibili e di coordinamento e destinando interventi prioritari a docenti di sostegno sforniti dei prescritti titoli di specializzazione);

- insuccesso scolastico e contrasto **alla dispersione**, anche in connessione con le iniziative promosse dall'apposito Osservatorio nazionale contro la dispersione e relative linee progettuali e finanziarie;
- l'approfondimento di aspetti relativi alla **cultura artistica e musicale**, in relazione alle innovazioni previste dagli artt.8-9 del D.lgs. 60/2017, attivando almeno un laboratorio formativo in ogni ambito territoriale.

Inoltre in ogni ambito territoriale si devono realizzare almeno due iniziative formative rivolte ai docenti di **scuola dell'infanzia** statale, aperte anche a docenti ed educatori di altri comparti educativi, sui temi della cultura dell'infanzia, in connessione con il d.lgs. n. 65/2017:

una rivolta a consolidare le pratiche educative e didattiche in una logica di continuità educativa;

l'altra a sviluppare competenze pedagogiche ed organizzative in vista dell'assunzione di compiti di coordinamento pedagogico.

Per questa nuova priorità è indispensabile costruire progetti condivisi, anche sotto il profilo finanziario, con le Regioni, gli Enti locali, il sistema paritario e il terzo settore.

Azioni di monitoraggio e sostegno alla qualità

La Direzione Generale procederà ad un'azione di monitoraggio su:

- sviluppi del Piano di formazione docenti 2016-2019,
- rispetto degli standard di qualità previsti.

La piattaforma SOFIA, con le sue funzionalità in fase d'implementazione, consente già di disporre ai vari livelli di un quadro ampio di informazioni, utili a cogliere le tendenze in atto, i bisogni formativi ricorrenti, l'apporto dei diversi soggetti alla governance dell'offerta.

A tal fine le istituzioni scolastiche e le articolazioni territoriali dell'Amministrazione scolastica dovranno inserire nella **piattaforma SOFIA** le iniziative formative del Piano, in modo da rendere più organica ed esaustiva la conoscenza delle iniziative in atto.

Sarà avviato un monitoraggio qualitativo che preveda, con la collaborazione degli staff regionali per la formazione, operanti presso ogni USR, l'analisi approfondita delle dinamiche formative messe in atto in almeno tre ambiti territoriali per ogni regione.

L'azione di monitoraggio interno prevede il contatto diretto con i responsabili della progettazione di ambito, l'incontro con i dirigenti del territorio, un focus con rappresentanze degli insegnanti e dei formatori.

La Direzione Generale ha già istituito tre gruppi di lavoro con rappresentanti delle fondazioni Astrid, Agnelli e Compagnia San Paolo e con dirigenti ispettori, dirigenti scolastici, docenti, professori universitari ed esperti di formazione (D.D.G. N. 941 del 21/09/2017).

I gruppi di lavoro hanno il compito di fornire all'amministrazione centrale proposte, suggerimenti, adozione di provvedimenti in merito agli aspetti più qualificanti del nuovo sistema della formazione in servizio su:

- standard di qualità delle iniziative formative (unità formative, crediti, formatori, governance, aspetti amministrativi);
- standard professionali dei docenti e connessioni con la formazione e lo sviluppo professionale;
- documentazione a corredo della formazione in servizio, dossier professionale, bilancio di competenze, patto per lo sviluppo professionale.

I primi esiti dei lavori saranno resi noti in occasione di incontri con i referenti delle scuole polo per la formazione che sono in fase di programmazione per il prossimo mese di dicembre e che consentiranno di mettere a fuoco l'andamento delle azioni formative, il rilancio dei percorsi per l'anno di formazione, le connessioni con i decreti legislativi e le priorità di sistema.

Ripartizione dei fondi della formazione d'ambito del Piano triennale di formazione (Allegata tabella n. 1)

La ripartizione dei fondi è effettuata direttamente alle scuole-polo per la formazione, in base al numero dei docenti di ruolo in servizio in ogni regione.

Formazione docenti neoassunti a.s. 2017-2018 e ripartizione delle risorse finanziarie (Allegata tabella n. 2)

Per la formazione dei neoassunti docenti a.s. 2017-2018, sono introdotti **due** elementi innovativi che si riferiscono rispettivamente a:

- l'inserimento, tra i nuclei fondamentali dei laboratori formativi, del tema dello sviluppo sostenibile, come questione di rilevanza sociale ed educativa;
- la possibilità di dedicare una parte del monte-ore previsto per i laboratori formativi a visite di studio da parte dei docenti neoassunti, a scuole caratterizzate da progetti con forti elementi di innovazione.

La ripartizione dei fondi è effettuata direttamente alle scuole-polo per la formazione, in proporzione al numero dei docenti neoassunti nell'anno scolastico 2017-2018, in servizio in ogni regione.

Formazione sui temi dell'inclusione programmate sulla base dei bisogni d'ambito e assegnazione fondi nazionali (Tabella allegata n. 3)

Le azioni formative sui temi dell'inclusione già definite nella circolare n. 32839/2016 e anche alla luce delle innovazioni introdotte con il D.lgs. 66/2017, potranno prevedere:

- una parte generale comune relativa alla certificazione, diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale;
- una parte specifica relativa al **PEI** e alla progettazione didattica, differenziandola per i diversi ordini e gradi di istruzione.

Ciascun percorso formativo dovrà essere realizzato per un **massimo di 40 corsisti**, dando la priorità agli insegnanti di ruolo e coinvolgendo anche insegnanti a tempo determinato non specializzati, che siano stati assegnati su posto di sostegno.

Inoltre si sottolinea l'importanza di far partecipare anche i docenti curricolari, al fine di garantire una conoscenza condivisa delle tematiche relative ai progetti inclusivi dei singoli alunni.

Saranno oggetto di approfondimento anche le modalità per il migliore coinvolgimento dei genitori degli alunni disabili, dei docenti specializzati e di tutti i docenti nei percorsi di integrazione.

La ripartizione dei fondi di cui alla tabella in allegato **n. 3**, è effettuata direttamente alle scuole-polo per la formazione, sulla base delle percentuali del numero dei docenti di ruolo in servizio in ogni regione.

Le procedure di rendicontazione sulle attività formative, organizzate sulla base della presente nota, devono essere svolte e rendicontate entro l'a.s. 2017-2018 e comunque non oltre il 30 novembre 2018.

Per ulteriori approfondimenti in allegato alla Nota si trovano:

Allegato 1 Piano Triennale Formazione Docenti a.s. 2017/2018 Distribuzione fondi

Allegato 2 Formazione Docenti Neoassunti a.s. 2017-2018 Distribuzione fondi

Allegato 3 Formazione Docenti specializzati sul sostegno a.s. 2017/2018 Distribuzione fondi

Il Miur con la Nota N. 1830 del 6.10.2017 indica gli **Orientamenti concernenti il Piano triennale dell'Offerta formativa**, per supportare le scuole nella **procedura di aggiornamento da realizzare entro il mese di ottobre**.

IL PTOF: una trama disegnata dalla Legge 107/2015 e dai decreti legislativi di delega.

Premesso che:

- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa disegnato dalla Legge 107/2015 è lo spazio progettuale nel quale le scuole definiscono la propria visione strategica;
- in questi anni i Piani sono stati elaborati sulla base dei cambiamenti progressivamente attuati a seguito delle modifiche del contesto culturale e normativo di riferimento e dell'evoluzione della progettualità delle istituzioni scolastiche;
- i Piani triennali dell'Offerta Formativa (2016/19), si collocano nel secondo anno di attuazione. Il triennio di riferimento del **PTOF**, elaborato in prima applicazione nel periodo

settembre 2015 -gennaio 2016, è quello degli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 e corrisponde anche a quello di realizzazione delle azioni contenute nel Piano di Miglioramento;

- il **PTOF** deve integrare in modo armonico e coerente gli obiettivi generali e specifici dei diversi indirizzi di studio, determinati a livello nazionale, con la risposta alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale;
- le scuole possono, entro la fine di ottobre, rivedere il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, a tal proposito, è utile che tale aggiornamento avvenga anche alla luce delle innovazioni introdotte dai decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 181 della Legge 107/2015;
- è inoltre opportuno considerare, nell'adeguamento della progettazione, il quadro di riferimento indicato dal Piano per l'Educazione alla Sostenibilità, coerente con gli obiettivi **dell'Agenda 2030**. La prospettiva è quella di una continua crescita delle competenze di cittadinanza, in una scuola quale comunità educativa, motore di crescita e cambiamento per lo sviluppo della società.

Con la presente Nota si forniscono alle scuole alcune indicazioni utili per rimodulare il PTOF con la finalità di:

- valorizzare il lavoro già svolto ed innescare una riflessione sul ciclo di pianificazione e miglioramento;
- apportare le integrazioni e gli adeguamenti ritenuti necessari.

La Legge 107/2015, infatti, conservando l'impostazione e le finalità generali del DPR 275/1999, ma aggiornando ed integrando parzialmente lo scenario di riferimento, fornisce alle scuole, oltre agli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7, significative indicazioni concernenti alcuni punti qualificanti ed ineludibili del **PTOF**, in particolare:

- il piano di miglioramento elaborato a seguito dell'autovalutazione (art. 3 DPR 275/1999 modificato dall'art. 1, comma 14 Legge 107/2015, oltre che DPR 80/2013);
- la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (art. 1, comma 12 Legge 107/2015) (2);
- i percorsi di alternanza scuola-lavoro nella scuola secondaria di secondo grado (art. 1, comma 33 Legge 107/2015);
- le azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale (art. 1, comma 57 Legge 107/2015);
- i fabbisogni dell'organico dell'autonomia (art. 3 DPR 275/1999 modificato dall'art. 1, comma 14 Legge 107/2015) in cui si esplicita il fabbisogno delle risorse professionali con cui si intende realizzare quanto dichiarato, tenendo conto della definizione dei vincoli relativi agli organici;
- il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali (art. 3 DPR 275/1999 modificato dall'art. 1, comma 14 Legge 107/2015);

- l'introduzione di insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nel quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado, con l'utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità (art. 1, comma 28 Legge 107/2015).

Oltre a ciò, si richiama la centralità della nuova impostazione della gestione dell'organico dell'autonomia, come previsto, in particolare, dai commi 5 e 63 della Legge 107/2015 e già oggetto delle note prot. 2805 dell'11 dicembre 2015 e prot. 2852 del 5 settembre 2016.

Si rileva inoltre, grazie alle esperienze intraprese dalle scuole, che si stanno affermando pratiche virtuose e percorsi innovativi, all'interno dei quali l'utilizzo dell'organico dell'autonomia è finalizzato a:

- perseguire gli obiettivi inseriti nel Piano di Miglioramento;
- agire in una prospettiva di valorizzazione delle competenze professionali di tutti i docenti;
- progettare e realizzare interventi in rete per potenziare e anche per superare, quando possibile, la diseguale assegnazione dei posti di potenziamento tra gradi di scuole;
- utilizzare tutte le risorse professionali sia in attività curricolari di lezione che in altre attività caratterizzanti la funzione docente (cfr. art. 1, comma 5 Legge 107/2015);
- utilizzare tutti i docenti dell'organico dell'autonomia in modo da realizzare le forme di flessibilità previste nel **PTOF** (cfr. art. 1, comma 3 Legge 107/2015);
- realizzare progetti di innovazione, finalizzati al potenziamento delle competenze e allo sviluppo delle attitudini e dei talenti di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. Ciò al fine di ridurre la dispersione scolastica e di favorire il successo formativo per tutti;
- organizzare la sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi, distribuendone equamente il carico tra tutti i docenti del complessivo organico dell'autonomia (cfr. art. 1, comma 85 Legge 107/2015).

“Il PTOF nei decreti legislativi di cui all'art. 1 comma 181 della Legge 107/2015”: alcuni orientamenti in relazione a possibili connessioni con i Piani Triennali dell'Offerta Formativa sono indicati nei Decreti legislativi n. 60, 62 e 64 del 13/4/2017.

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 - Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività

In attesa dell'emanazione del Piano delle Arti di cui all'art. 5 e della possibilità di utilizzare le risorse di cui all'art. 17 comma 2 del Decreto Legislativo n. 60/2017, le istituzioni scolastiche potranno potenziare e rendere esplicite nel **PTOF** le azioni che rientrano tra le attività previste dal decreto.

L'organico dell'autonomia potrà essere rivisto nell'ottica dell'ampliamento delle proposte formative, in particolare riconsiderando l'impiego di risorse professionali con formazione artistica per:

- l'assegnazione di posti di organico di potenziamento su classi di concorso afferenti alle discipline coinvolte nello sviluppo dei temi della creatività;
- la realizzazione in rete delle attività. In questo caso è auspicabile che i docenti coinvolti siano resi partecipi di tutte le fasi progettuali in maniera tale da essere protagonisti dell'azione che si va ad implementare.

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

Il Decreto Legislativo n. 62/2017 interviene su materie importanti, affrontando, per quanto riguarda il primo ciclo:

- le questioni inerenti la valutazione degli apprendimenti;
- la certificazione delle competenze;
- la struttura e lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, importanti novità sono previste per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2018/2019, in coerenza con il mandato contenuto nella delega.

Nella parte iniziale del decreto, che tratta principi, oggetto e finalità della valutazione e della certificazione, vengono affermati concetti che sono validi per tutto il sistema scolastico e in particolare, si chiarisce che:

- la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento e se ne ribadisce la funzione formativa ed educativa, come risorsa fondamentale per il miglioramento degli esiti e del successo formativo;
- i collegi dei docenti vengono chiamati, rafforzando quanto già previsto dal DPR 122/2009, a definire i criteri e le modalità della valutazione, inserendo organicamente tali elementi nel PTOF.

Considerato che le misure contenute nel D.Lgs. 62/2017 sono in vigore per il primo ciclo già dall'a.s. 2017/2018, mentre la nuova normativa sullo svolgimento degli esami di Stato per il secondo ciclo sarà applicata nell'a.s. 2018/2019, è opportuno che **i collegi dei docenti**, già nel corso della riflessione che porterà ad eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni del PTOF entro il mese di ottobre, affrontino e prevedano percorsi di approfondimento sulla tematica:

- della valutazione, in considerazione degli elementi innovativi previsti dalla delega, con particolare riferimento ai voti accompagnati dai livelli di apprendimento;
- della valutazione del comportamento nella scuola secondaria di I grado;
- della valutazione delle attività riconducibili a Cittadinanza e Costituzione.

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità: Piano e gruppi per l'inclusione,

progettazione e organizzazione scolastica, formazione iniziale docenti, valutazione della qualità, commissioni mediche, continuità didattica contratti a tempo determinato.

Il decreto promuove la partecipazione della famiglia e delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità.

L'inclusione scolastica si realizza nell' identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, anche attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.

Pertanto tutte le componenti della comunità scolastica, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità dovranno concorrere ad assicurare il successo formativo degli alunni.

Ambito di applicazione

Le disposizioni previste dal decreto si applicano esclusivamente agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.

L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Prestazioni e competenze

Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica.

Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:

- all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni;
- alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di studenti con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale;
- all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle alunne e degli alunni, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;
- all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero degli studenti con disabilità accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con uno o più regolamenti da adottare, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

- saranno definite le modalità per l'attuazione di quanto previsto, al fine di adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA.
- saranno individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati.

Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:

- gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
- l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali

Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica.

Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (**INVALSI**), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:

- livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;
- realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni;
- livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;

- utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
- grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (**INPS**), che da' riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità degli alunni è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (**ICF**) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità(**OMS**), ai fini della formulazione del progetto individuale e per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (**PEI**).

Il Profilo di funzionamento che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, e' redatto dall'unita' di valutazione multidisciplinare composta da:

- un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
- uno specialista in neuropsichiatria infantile;
- un terapista della riabilitazione;
- un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

Caratteristiche del profilo di funzionamento:

- e' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;
- definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;
- e' redatto con la collaborazione dei genitori dell'alunno con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;
- è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

I genitori trasmettono la certificazione di disabilità all'unità di valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, previa intesa

in sede di Conferenza Unificata, da adottare entro **180** giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono definite le Linee guida contenenti:

- i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS;
- i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS.

Il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale a decorrere dal **1° gennaio 2019**.

Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Progetto individuale

Il Progetto individuale è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.

Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Piano educativo individualizzato

Il PEI è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.

In particolare il PEI:

- tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
- individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
- è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
- è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;

Piano per l'inclusione

Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché le modalità per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica (art. 8 comma 1 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66).

Il Piano per l'inclusione e' attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Gruppi per l'inclusione scolastica

Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:

- consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (**GIT**);
- supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

Il GLIR e' presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato.

E' garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.

La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del **GLIR**, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Per ciascuno degli ambiti territoriali e' istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)

Il GIT è composto:

- da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede
- tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale,
- due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione
- un docente per il secondo ciclo di istruzione

I componenti sono nominati con decreto dell'USR.

Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.

Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT e' integrato:

- dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica;
- dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del **GIT** sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI).

Il GLI è composto:

- da docenti curricolari,
- da docenti di sostegno
- eventualmente da personale ATA
- da specialisti della Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica.

Il gruppo e' nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei **PEI**.

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il **GLI** si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica.

Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il **PEI**, il **GLI** collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

I suddetti Gruppi di lavoro sono istituiti con le seguenti decorrenze:

- **il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;**
- **il GIT dal 1° gennaio 2019.**

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica modalità di riconoscimento di «**scuole polo**» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione.

Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

Il dirigente scolastico, sentito il **GLI** e sulla base dei singoli **PEI**, propone al **GIT** la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia.

Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni studente con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'**USR**.

l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

Sezioni per il sostegno didattico

Nell'ambito dei ruoli (di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 107/2015), sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico.

Formazione iniziale dei docenti

Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

La specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità certificata nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:

- è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;
- è attivato presso le università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
- è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università.

Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea.

Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.

La positiva conclusione del corso e' titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, saranno definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.

A decorrere dall'anno accademico individuato con il suddetto decreto **non possono essere effettuati percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico** agli alunni della scuola primaria con disabilità certificata.

Formazione in servizio del personale della scuola (Dirigenti scolastici, docenti e ATA)

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, **individuano le attività rivolte ai docenti**, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati.

Il piano individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le **attività formative per il personale ATA** al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le modalità della **formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici** sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.

Continuità del progetto educativo e didattico

La continuità educativa e didattica per gli alunni con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI.

Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.

Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse dell'alunno e l'eventuale richiesta della famiglia, **ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo**, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015.

Le modalità attuative saranno definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

(Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.

I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo).

Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica

E' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge i seguenti compiti:

- analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione degli alunni con disabilità certificata a livello nazionale e internazionale;
- monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;
- proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;
- proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare;
- pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica.

L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, ed e' composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n° 66/17 sono determinate le modalità di funzionamento e la durata dell'Osservatorio.

Istruzione domiciliare

Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione agli alunni per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate. Tali azioni possono prevedere progetti che si avvalgono dell'uso delle nuove tecnologie.

Nel PTOF è inserito il Piano per l'inclusione, strumento di riflessione e di progettazione, elaborato con la finalità di integrare le scelte della scuola in modo sistemico e connesso con le risorse, le competenze professionali del personale, le possibili interazioni con il territorio, gli Enti Locali e le ASL.

Il decreto legislativo colloca l'inclusione scolastica in un nuovo quadro per:

- le proposte didattiche;
- la progettualità della scuola;
- la costruzione degli ambienti di apprendimento.

Si evidenzia inoltre che:

- il **ICF** pone le basi per la elaborazione del profilo di funzionamento, del progetto individuale e del **PEI**;
- i **GIT** (Gruppi per l'inclusione territoriale), entreranno in vigore dal 2019;
- il **Piano per l'inclusione** è già da quest'anno scolastico uno dei documenti necessari anche al fine di favorire il futuro raccordo con il **GIT** per una coerente richiesta delle risorse professionali;
- il **decreto legislativo** individua gli ambiti che saranno coinvolti nella valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, definendo alcuni indicatori che, inseriti nel **RAV**, potranno diventare riferimenti nella elaborazione del Piano per l'Inclusione e raccordi per la sua integrazione con il **PTOF**.

Strumenti a supporto dell'autonomia scolastica

Con il DPR 275/1999, le scuole si sono impegnate nella predisposizione dei Piani dell'Offerta Formativa, con la partecipazione di tutte le componenti della comunità educante.

Questa intensa attività di pianificazione ha prodotto risultati interessanti anche in assenza di uno schema fisso di riferimento.

Vi sono scuole che hanno privilegiato, con ottimi contributi:

- la costruzione dei curricoli;
- le linee metodologiche, i criteri e le modalità di verifica e valutazione delle competenze o altri aspetti di innovazione didattica;
- gli aspetti organizzativi o l'illustrazione dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa.

Un primo contributo alla progettualità delle scuole è venuto, dall'introduzione di modelli di autoanalisi e autovalutazione come il **RAV**, che hanno permesso di esplicitare priorità, traguardi ed obiettivi di miglioramento, come punto di partenza per una pianificazione integrata.

In una prospettiva di sviluppo e di maggiore connessione tra le informazioni di tutti i documenti di pianificazione, pertanto, è all'attenzione dell'amministrazione la possibilità di mettere a disposizione strumenti di supporto e di semplificazione per:

- facilitare l'esercizio dell'autonomia scolastica;

- rendere possibile una lettura comparata dei Piani Triennali dell'Offerta Formativa in relazione a quegli elementi che, previsti a livello normativo e indicati nella presente nota, devono essere necessariamente presenti e leggibili in modo trasversale.

NOTE: per ulteriori approfondimenti

Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico (Piano Nazionale per la formazione dei docenti adottato con DM 797 del 19 ottobre 2016).

Le istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demo-etno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale. (art. 2 comma 1 Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 60).

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le indicazioni Nazionali per il curriculum e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. (art. 1 comma 2 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62)

La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:

- livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;
- realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni;
- livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;
- utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;

- grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola. (art. 4 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

NOTA Miur n. 25134 del 1/6/2017 Oggetto: Chiarimenti sull'utilizzo della piattaforma S.O.F.I.A. per la formazione del personale docente.

La piattaforma **S.O.F.I.A.** non dà luogo alla produzione di un portfolio professionale del docente, ma registra il quadro delle iniziative formative cui un docente intende partecipare o ha partecipato. La sua utilizzazione è pertanto di tipo personale ed è finalizzata ad agevolare il docente nella predisposizione di un proprio curriculum professionale, per raccogliere le attività svolte e per impostare, su queste basi, una successiva formazione.

Il Miur con la nota n. 22272 del 19/05/2017 ha dato avvio **alla piattaforma S.O.F.I.A. (sofia.istruzione.it)** per consentire agli insegnanti di accedere progressivamente ad una pluralità di offerte di formazione in servizio.

L'apertura di questo nuovo servizio, ha l'obiettivo di favorire e qualificare l'incontro tra domanda e offerta di formazione.

Il piano triennale di formazione docenti 2016-2019, allegato al **DM 797/2016**, i cui punti fondamentali sono riepilogati, nella **nota n. 9684 del 6 marzo 2017**, si avvale della piattaforma digitale per garantire una maggiore diffusione e un rapido accesso alle varie attività formative proposte.

Ogni docente potrà accedere liberamente alle informazioni disponibili in piattaforma con una semplice registrazione al sistema.

Configurazione e durata delle attività di formazione

Le azioni formative per gli insegnanti sono inserite nel Piano formativo d'istituto che è parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico.

Caratteristiche previste:

- L'obbligatorietà, così come prevista dalla **nota n. 9684**, non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano;
- Le istituzioni scolastiche possono, in coerenza con le scelte del Collegio dei docenti, modulare e quantificare l'impegno in relazione alla tipologia delle attività previste;
- Fermo restando quanto previsto dalla **direttiva n. 170/2016** per garantire una progettazione delle iniziative formative di maggiore qualità, nella piattaforma **S.O.F.I.A.**, potranno essere inserite attività formative anche di durata diversa purché in linea con quanto previsto **dal piano di formazione docenti 2016/2019**.
- L'attestazione delle attività svolte deve prevedere la durata e le caratteristiche del percorso formativo (lezioni, laboratori, ricerca-azione, etc.).

Modalità di attestazione dei percorsi formativi nella PIATTAFORMA S.O.F.I.A.

- È prevista una funzionalità aggiuntiva, ad uso dei docenti, che consentirà di inserire e documentare anche attività formative svolte nel corso dell'anno scolastico 2016-2017, se

progettate nel rispetto delle norme vigenti (CCNL, legge n.107/2015 e Piano di formazione d'istituto).

- I docenti potranno inserire iniziative formative organizzate dalle diverse articolazioni dell'Amministrazione scolastica (MIUR, USR, UAT), da enti i cui corsi sono riconosciuti a livello regionale, nonché da soggetti di per sé accreditati ai sensi dell'art.1 comma 5 Direttiva n.170/2016, ma non ancora registrati nella piattaforma.

Documentazione delle iniziative formative del docente

Con la piattaforma S.O.F.I.A. si intende sperimentare la possibilità per i docenti di accedere ad uno strumento semplice per raccogliere tutte le proprie esperienze di formazione/aggiornamento, al fine di disporre di un archivio personale dei propri impegni formativi.

L'attestazione:

- è correlata all'espressione di un giudizio di autovalutazione (questionario di gradimento a cura del docente) come primo momento di verifica delle iniziative, a garanzia del corsista ed in vista di un miglioramento delle pratiche formative;
- i dati raccolti dai questionari, sono anonimi e saranno utilizzati per analisi ai soli fini statistici e di ricerca, nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy;
- per favorire una migliore descrizione delle attività svolte, il docente ha la possibilità di arricchire la propria documentazione con altri materiali e risorse didattiche prodotte, da atti dei corsi, nonché da materiale elaborato dai partecipanti.

Il Miur con la nota n. 22272 del 19 maggio 2017, indica il nuovo Sistema operativo per la formazione e le iniziative di aggiornamento, attraverso la piattaforma digitale S.O.F.I.A che dovrà gestire, gradualmente, sia l'offerta di formazione, sia la domanda di formazione.

Il piano triennale di formazione docenti 2016-2019 prevede, nell'ambito delle azioni di sistema, la realizzazione di una piattaforma digitale che segua la formazione in servizio dei docenti, consentendo da un lato di documentare e valorizzare il percorso professionale e la storia formativa di ogni insegnante e dall'altro di innalzare la qualità delle iniziative attraverso un incontro tra domanda e offerta di formazione, l'una sempre più centrata sui bisogni dei destinatari e l'altra sempre più orientata alle reali esigenze del mondo della scuola.

La piattaforma digitale S.O.F.I.A. per la gestione della formazione, aperta ai docenti dal **22 maggio 2017**, rappresenta pertanto un elemento cardine che ha l'obiettivo di migliorare la qualità della formazione e di sostenere un nuovo sistema per lo sviluppo professionale continuo dei docenti.

In particolare prevede di gestire gradualmente:

- **l'offerta di formazione**
- **la domanda di formazione**

L'offerta di formazione

I soggetti accreditati/qualificati ai sensi della Direttiva n.170/2016, possono entrare nella piattaforma **sofia.istruzione.it** dal 1 febbraio 2017, e hanno la facoltà di inserire le proprie iniziative formative all'interno di un catalogo che sarà consultabile, da parte dei docenti, a partire dal 22 maggio 2017.

Ciascuna iniziativa formativa è caratterizzata da una serie di informazioni strutturate che gli enti devono inserire a sistema, tra cui:

- Il titolo dell'iniziativa formativa;
- gli obiettivi e una descrizione sintetica;
- gli ambiti specifici e trasversali previsti dall'allegato alla direttiva n.170/2016;
- il programma, la durata, l'eventuale direttore del corso e i formatori previsti;
- le competenze "attese" in uscita.

A ciascuna iniziativa formativa saranno associate una o più edizioni.

Le edizioni sono caratterizzate da:

- il periodo di tempo previsto per l'iscrizione,
- il luogo e la durata dello svolgimento del percorso formativo,
- il nominativo e il curriculum dei formatori specifici per l'edizione,
- le eventuali risorse didattiche allegate (dispense, bibliografia, etc.).

Gli enti potranno gestire attraverso questa piattaforma anche le iscrizioni, prelevare l'elenco dei partecipanti in formato aperto, attestare le presenze e rilasciare l'attestato, del quale verrà messo a disposizione un modello (attraverso l'upload di un file in formato pdf).

Inoltre potranno, in qualsiasi momento, accedere al catalogo delle iniziative formative presenti in piattaforma in modo da programmare e pianificare le iniziative formative consultando anche l'offerta di formazione degli altri Enti.

Le istituzioni scolastiche (le scuole capo-fila della formazione, le singole scuole, etc.), accedendo tramite le stesse credenziali utilizzate per il servizio Istanze on-line, dovranno inserire le iniziative formative relative al piano di formazione triennale 2016-2019, al fine di garantirne la successiva attestazione ed eventuali monitoraggi.

Gli enti di cui all' articolo 1 comma 5 della Direttiva n.170/2016 di per sé accreditati (Università, consorzi universitari e interuniversitari, enti di ricerca, AFAM, etc.) dovranno preventivamente registrarsi sulla piattaforma attraverso il **link: sofia.istruzione.it**.

La domanda di formazione

I docenti attraverso la piattaforma digitale per la formazione (sofia.istruzione.it), potranno accedere al manuale d'uso, al video tutorial e consultare il catalogo delle iniziative formative offerte dagli Enti accreditati ed iscriversi ai relativi percorsi formativi.

In pratica nel catalogo saranno visibili le iniziative realizzate sia dagli enti/associazioni Accreditati/qualificati, sia quelle proposte dai soggetti di per sé qualificati per la formazione.

Una volta terminato il percorso formativo, che verrà comunque svolto al di fuori di tale piattaforma (attraverso attività in presenza, sistemi di e-learning, siti web on-line, laboratoriali, di ricerca-azione, etc.), i soggetti sopra indicati, dovranno attestare la presenza dei docenti (avendo rilevato la partecipazione ad almeno il 75% del totale delle ore previste dall'iniziativa) attraverso una specifica funzione prevista sulla piattaforma. Ogni percorso formativo sarà quindi valutato dai docenti partecipanti attraverso un questionario di gradimento progettato sulla base della “**checklist**” per la qualità prevista nel Piano di formazione docenti 2016-2019. La compilazione del questionario costituisce un vincolo all'effettivo rilascio dell'attestato di partecipazione da parte del soggetto che ha erogato la formazione.

Successivamente, in una sezione del sito riservata al singolo docente, sarà consultabile l'attestato di partecipazione all'iniziativa formativa svolta.

Tale attestato sarà configurato per ciascun docente, sulla base di un format che verrà messo a disposizione sulla piattaforma.

Nell'area riservata il docente potrà accedere all'intero elenco dei percorsi formativi svolti ai quali ha partecipato.

Per ciascun percorso sarà possibile visionare il relativo attestato e le seguenti informazioni: il programma, la durata, i relatori ed i relativi curriculum, le competenze in uscita e i link agli eventuali materiali didattici.

In tal modo sarà quindi possibile uniformare la documentazione che caratterizza ciascun percorso formativo, andando oltre la semplice attestazione di una attività formativa in termini di ore svolte.

L'elenco dei percorsi di formazione svolti dal docente costituirà una vera e propria “storia formativa” e sarà la base per la realizzazione di un portfolio professionale, al quale saranno aggiunti, in seguito, gli ulteriori aspetti dell'anagrafe della professionalità, del bilancio di competenze nonché ulteriori elementi di documentazione della propria attività didattica.

Il prototipo di portfolio professionale è al momento in fase di studio.

Al fine di garantire la confluenza delle attestazioni dei percorsi svolti nella “storia formativa” è necessario che i docenti si iscrivano alle iniziative formative attraverso la piattaforma.

Per quanto concerne le iniziative formative svolte dai docenti ed attestate dagli enti e dalle scuole prima dell'attivazione della piattaforma, queste potranno essere inserite dai docenti successivamente, purché conformi con quanto previsto dal Piano di formazione triennale 2016-2019, secondo modalità che verranno definite dalla Direzione generale per il personale scolastico.

Il Miur con la Nota N. 0009684 del 06/03/2017, fornisce un documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019 e delinea le questioni operative che devono impegnare l'Amministrazione Scolastica nelle sue diverse articolazioni e tutte le Istituzioni Scolastiche, anche attraverso forme collaborative rese possibili dalle reti.

Il Piano nazionale mette a disposizione della scuola significative risorse finanziarie, che sono state assegnate a scuole polo capofila per la formazione, individuate a livello di ogni ambito territoriale. Il Piano deve rispondere alle esigenze formative manifestate dagli insegnanti e dalle scuole, attraverso una offerta di iniziative di qualità, coerenti con le priorità, le metodologie e i contenuti previsti a livello nazionale, ma capaci di valorizzare l'iniziativa culturale e professionale dei docenti e delle scuole nei diversi contesti territoriali.

Si tratta di avviare un vero e proprio sistema permanente per la formazione in servizio, che vede una pluralità di soggetti coinvolti: **il MIUR, gli USR, le reti di scuole, le singole scuole, gli enti e le agenzie accreditati e qualificati, gli stessi docenti** che a tal fine dispongono anche di un bonus (carta del docente) che può essere utilizzato per finalità formative.

Con la circolare MIUR N. 00033373 del 01/12/2016, avente per oggetto: piano per la formazione dei docenti – trasmissione DM n. 797/2016, vengono fornite indicazioni per un efficace utilizzo delle risorse assegnate alle scuole polo, per lo sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali.

Gli staff regionali sono stati costituiti in attuazione di quanto previsto con la nota n. 2915 del 15 settembre 2016, per provvedere all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 del comma 125 della Legge 107/15 da parte della DGPERS alle scuole polo individuate negli ambiti territoriali.

La Cabina di Regia, prevista dal Piano per la formazione:

- è costituita dalle Direzioni Generali del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- è integrata da un nucleo operativo che ha il compito di promuovere, coordinare e monitorare le azioni formative coerenti con il Piano stesso, sia in relazione alle iniziative promosse dal MIUR che alla progettazione degli ambiti territoriali e delle scuole, nell'ottica dello sviluppo professionale continuo del personale scolastico.

Come definito dal Piano nazionale per la Formazione, le reti favoriscono lo sviluppo di una progettualità condivisa per costruire proposte di azioni in sinergia e per rispondere in modo più capillare alle esigenze delle scuole e dei docenti.

La rete rappresenta quindi un'opportunità da costruire, per la promozione del piano formativo dell'ambito che non rappresenterà la somma dei singoli piani - siano essi delle singole istituzioni scolastiche che delle reti di scopo - ma una loro sintesi, una rielaborazione per obiettivi, contenuti e temi, per filiere di ricerca, di sviluppo e di approfondimento.

Nel caso in cui una specifica esigenza formativa non sia individuata nella progettazione di ambito, potrà comunque essere riconosciuta una quota parte delle risorse assegnate (Cfr. Nota Miur 2915 del 15.09.2016).

Il Piano per la formazione individua le priorità per la formazione in servizio per il prossimo triennio.

Le azioni formative sono progettate e realizzate dal Miur anche attraverso le sue articolazioni territoriali, secondo le modalità ed i tempi definiti dal Piano stesso.

Le priorità sono anche riferimento per il piano delle scuole e delle reti, in una logica che parte dalla progettazione collegiale e dai bisogni professionali dei docenti, con particolare attenzione ai Piani Triennali dell'Offerta Formativa e ai Piani di Miglioramento in esso contenuti.

Le attività formative scelte dai docenti nell'ambito dell'utilizzo della **card**, sono inserite nel portfolio del docente e utili alla definizione del suo curriculum, così come quelle riconducibili al Piano di formazione, elaborato dall'istituzione scolastica, che rientrano nella formazione obbligatoria definita dall'art. 1 comma 124 della L. 107/15.

Inoltre i percorsi formativi realizzati con la **card**, se coerenti con il piano elaborato dal collegio docenti, divengono parte integrante del piano stesso e quindi sono riconosciuti nell'ambito della formazione obbligatoria.

Per evitare sovrapposizioni con la progettazione formativa delle istituzioni scolastiche e delle reti, si evidenzia che le azioni nazionali dovranno essere considerate nella pianificazione dei piani di ambito e dei piani delle istituzioni scolastiche.

Nei piani dovrà essere prevista la partecipazione dei docenti che svolgono attività scolastiche corrispondenti con la formazione proposta dalle azioni nazionali.

Va evidenziato il ruolo dei CPIA, che potranno portare all'interno della progettualità dell'ambito le loro specifiche esigenze formative e le esperienze maturate su molte delle tematiche indicate dalle priorità. Saranno costruiti percorsi a carattere nazionale a loro riservati.

Al fine di favorire la coerenza tra i piani di formazione delle reti e le azioni nazionali, è opportuno che ogni iniziativa proposta, sia riferita ad una specifica priorità del Piano.

Rientrano nella Priorità del Piano per la formazione:

- *formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell'inclusione;*
- quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale;
- il Piano nazionale sulle lingue straniere che coinvolgerà i docenti in servizio dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, realizzato con i Fondi PON Scuola – Programmazione 2014-2020 con inizio delle attività formative dall'anno scolastico 2017/18;
- il percorso formativo nazionale previsto dai Master per dirigenti e docenti per lo sviluppo di competenze professionali relative alla gestione di contesti scolastici multiculturali.

La progettualità costruita negli ambiti e dalle reti saranno oggetto di un'azione di monitoraggio promossa a livello nazionale a cura di **INDIRE**, come previsto dal Piano.

Gli staff regionali coordinano la progettazione delle attività delle scuole polo della regione, tenendo conto del contesto territoriale, dei possibili raccordi con università, enti di formazione e di ricerca, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro, comitati scientifici, nuclei di progettazione, ecc.

Il Piano per la formazione è un importante passaggio per mettere al centro lo sviluppo professionale, per favorire lo scambio all'interno di una comunità di pratiche, luogo condiviso di esperienze e conoscenze.

Con il Decreto N. 797 del 19/10/2016 è adottato il Piano nazionale di formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, così come previsto dalla Legge 107/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

La Legge all'articolo 1 comma 124 stabilisce:

- la natura obbligatoria, permanente e strutturale della formazione in servizio dei docenti di ruolo;
- le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa, con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento e sulla base delle priorità nazionali indicate dal Piano nazionale di formazione, da adottarsi ogni tre anni con decreto del Miur.

Con l'articolo 1 commi 121 e 122:

- viene istituita la **Carta elettronica** per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, come stabilito dal DPCM del 27/9/2015;
- vengono indicati, i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della carta da utilizzare per attività formative coerenti con il Piano nazionale di formazione.

Il DPR 28/3/2013 n. 80, dispone i Piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, attraverso il “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”

La decisione della Commissione Europea del 17/12/2014 n. 9952, (Programma Operativo Nazionale (PON) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), a titolarità del MIUR), approva e decide azioni dedicate alla formazione e aggiornamento del personale della scuola.

Il Piano, pertanto, utilizza i contenuti dell'innovazione normativa per lo sviluppo professionale dei docenti e si fonda su alcuni presupposti fondamentali:

- il principio della obbligatorietà della formazione in servizio in una logica strategica e funzionale al miglioramento;
- la definizione e il finanziamento di un Piano nazionale di formazione triennale;
- l'inserimento, nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei bisogni formativi e delle conseguenti azioni di formazione da realizzare;
- l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi culturali;
- il riconoscimento della partecipazione alla ricerca e alla documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente.

Tuttavia non è solo il singolo insegnante, ma piuttosto l'insieme dei docenti a caratterizzare una scuola o un sistema di scuole e a determinarne la qualità.

Il capitale professionale dei docenti diventa così, la risorsa che rende grande una scuola soprattutto con la cultura professionale collaborativa, rafforzata **da tre strumenti**:

- il Piano Triennale per l'Offerta Formativa,
- il Piano di Miglioramento della scuola
- il Rapporto di Autovalutazione (RAV).

In primo luogo infatti, è la stessa legge 107/2015 a riconoscere che **la partecipazione ad azioni formative**, con una pluralità di scelte possibili, **deve fare riferimento alla comunità scolastica**, nello specifico al Piano Triennale dell'Offerta Formativa che dovrà contenere al suo interno anche la previsione delle azioni formative che l'istituto si impegna a progettare e a realizzare per i propri docenti (e per tutto il personale), in forma differenziata in relazione ai bisogni rilevati.

In secondo luogo, vi sono gli strumenti per legare il disegno organico sulle azioni formative all'interno della scuola alle priorità e ai traguardi di miglioramento di ogni Istituto.

Il Rapporto di autovalutazione (RAV), che ogni scuola ha realizzato e aggiornato, individua gli obiettivi di miglioramento che, concordemente, ogni comunità scolastica intende realizzare nei successivi tre anni e sono la base di partenza per il **Piano di Miglioramento**.

La formazione permanente è elemento fondante della professionalità docente, nel quadro degli obiettivi istituzionali di qualità, miglioramento ed equità.

La formazione in servizio, è scelta professionale che consente **ampia autonomia culturale, progettuale, didattica, di ricerca, nell'ambito della libertà di insegnamento e nel quadro delle innovazioni scientifiche**.

Pertanto bisogna creare un sistema di sviluppo professionale continuo, un ambiente di apprendimento qualificato e un insieme di differenti opportunità culturali per la formazione, **attraverso**:

- corsi, comunità di pratiche, riviste, pubblicazioni, esperienze associative, proposte di ricerca, attività accademiche.

Il Piano Nazionale identifica le priorità strategiche per il sistema scolastico in materia di formazione, come innovazione necessaria **per due ragioni**:

- dare coerenza, sia tematica che amministrativa, agli interventi che il Miur mette in campo;
- comunicare alle scuole e ai territori le direzioni dell'intero sistema, fermo restando il rispetto dell'autonomia scolastica e delle specificità territoriali.

Le linee strategiche sono:

- Rafforzare la capacità di ogni scuola di utilizzare risorse umane, risorse didattiche, risorse finanziarie per migliorare la qualità della didattica e gli apprendimenti degli allievi;
- Caratterizzare ogni scuola come comunità professionale impegnata nella progettazione partecipata, gestione e valutazione della propria offerta formativa, anche attraverso la

formazione di nuove figure con particolari funzioni (referenti, tutor, responsabili di aree di lavoro);

- Promuovere forme di leadership educativa favorendo il lavoro collaborativo tra gli insegnanti, la formazione di staff, il presidio dell'autonomia di ricerca e innovazione, i rapporti con la dirigenza scolastica;
- Arricchire l'offerta formativa di progetti correlati con gli apprendimenti disciplinari e le competenze cross-curricolari;
- Sensibilizzare i docenti ed il personale della scuola verso l'utilizzo delle opportunità offerte dalla piena attuazione dell'autonomia (organico potenziato, piano triennale, flessibilità organizzativa, figure di coordinamento, fondi di incentivazione, formazione di istituto);
- Sostenere lo sviluppo di una cultura dell'autonomia tra gli operatori scolastici e nella comunità sociale, per favorire le azioni di rete, i partenariati, la progettazione partecipata, la governance territoriale dell'offerta formativa;
- Sperimentare ed implementare modelli organizzativi e di gestione degli spazi innovativi anche finalizzati a nuove modalità di lavoro d'equipe (aule laboratorio, spazi alternativi all'aula, diversi moduli orari, diversa scomposizione del gruppo classe, ecc).

Con la Nota Prot. 2915 del 15/09/2016 vengono anticipati alcuni passaggi significativi del Piano Nazionale per la Formazione affinché le scuole possano iniziare a pianificare gli aspetti organizzativi e gestionali delle attività di formazione del personale scolastico.

La legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio del personale docente, qualificandola come "**obbligatoria, permanente e strutturale**"(comma 124), secondo i seguenti parametri innovativi:

- il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e responsabilità professionale di ogni docente;
- la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica strategica e funzionale al miglioramento;
- la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione;
- l'inserimento nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare;
- l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi culturali;
- il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente.

Il "Piano Nazionale per la Formazione" definisce le priorità e le risorse finanziarie per il triennio 2016-2019 e delinea un quadro strategico e operativo per sostenere in maniera trasparente, innovativa ed efficace una politica concreta per lo sviluppo professionale del personale della scuola.

Le priorità nazionali sono:

-il Piano Triennale per l'Offerta Formativa: contiene la previsione delle azioni formative che l'istituto si impegna a progettare e a realizzare per i propri docenti (e per tutto il personale), anche con modalità differenziate, in relazione alla necessità di realizzare quanto previsto nel Piano.

-il Rapporto di Autovalutazione: fornisce una rappresentazione della scuola attraverso l'analisi del suo funzionamento, individuando priorità e traguardi da conseguire;

-il Piano di Miglioramento della scuola: anch'esso parte del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, pianifica il percorso per realizzare le azioni previste.

L'obiettivo è la creazione di un sistema di sviluppo professionale continuo, un ambiente di apprendimento qualificato da un insieme di differenti opportunità culturali per la formazione:

corsi, comunità di pratiche, proposte di ricerca didattica, esperienze associative, attività accademiche, riviste e pubblicazioni, ecc.

Le priorità della formazione per il prossimo triennio sono definite a partire dai bisogni reali che si manifestano nel sistema educativo, tra:

- obiettivi prioritari nazionali;
- esigenze delle scuole e crescita professionale dei singoli operatori.

Tali obiettivi, per poter essere raggiunti, saranno sostenuti anche da specifiche azioni a livello nazionale e afferiscono alle seguenti aree:

- Autonomia organizzativa e didattica
- Didattica per competenze e innovazione metodologica
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
- Competenze di lingua straniera
- Inclusione e disabilità
- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
- Scuola e Lavoro
- Valutazione e miglioramento

Ogni area rappresenta uno spazio formativo dedicato prioritariamente ai docenti, ma che coinvolge anche gli altri soggetti professionali (dirigenti, figure di sistema, personale amministrativo).

Le priorità nazionali, riferimento per tutto il personale e per lo stesso Miur, saranno considerate e contestualizzate dai dirigenti scolastici attraverso gli indirizzi forniti al Collegio dei docenti per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica del Piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'Offerta Formativa.

L'obbligatorietà della Formazione

Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell'Offerta formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico.

L'obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano.

Il piano può prevedere percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i docenti della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche innovative con università o enti, a singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina.

Al fine di qualificare e riconoscere l'impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel prossimo triennio in via sperimentale, le scuole articoleranno le attività proposte in Unità Formative.

Ogni Unità Formativa dovrà indicare:

- la struttura di massima di ogni percorso formativo (attività in presenza, ricerca in classe, lavoro collaborativo o in rete, studio, documentazione, ecc.);
- le conoscenze, le abilità e le competenze, riconoscibili e identificabili quali aspetti della professionalità docente.

Le scuole riconoscono come Unità Formative:

- la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dall'Amministrazione;
- quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione della scuola.

L'attestazione è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione, ivi comprese le strutture formative accreditate dal Miur, secondo quanto previsto dalla Direttiva 176/2016.

È punto qualificante della progettazione il coinvolgimento di associazioni disciplinari e professionali, università e soggetti che a vario titolo erogano formazione e che siano promotori di didattiche innovative e partecipate, se coerenti con il piano delle scuole o delle reti.

Indicazioni organizzative: reti e scuole-polo

Sulla base di quanto previsto dalla legge n.107/2015, viene richiesta una nuova struttura organizzativa con l'obiettivo di rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, sviluppando sinergie e collaborazioni attraverso la costituzione di reti (commi da 70 a 72) finalizzate anche:

- *alla realizzazione dei piani di formazione per il personale scolastico*
- *alla valorizzazione delle risorse professionali.*

La Nota MIUR prot. 2151 del 07.06.2016, indica le modalità per la costruzione delle reti di ambito e di scopo, fornendo modelli esemplificativi per la definizione dei relativi accordi e facilitando così il processo costitutivo e organizzativo.

L'art. 1 della legge 107, ai commi 70 “*Costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale*”, 71 “*Finalità degli accordi di rete*”, 72 “*Razionalizzazione degli adempimenti amministrativi*” e 74 “*Clausola di invarianza finanziaria*”, prefigura una nuova organizzazione sul territorio e una nuova gestione delle risorse per la valorizzazione sinergica dell'autonomia scolastica e della collaborazione propositiva.

Le istituzioni scolastiche, soprattutto sulle tematiche formative, hanno da tempo utilizzato le reti per progettare azioni comuni, così come l'individuazione di "scuole - polo" o "snodi formativi" è stata una modalità organizzativa che ha consentito di supportare anche le attività del nuovo percorso rivolto ai docenti neo-assunti.

Le modalità organizzative suggerite nel Piano per la Formazione riprendono queste buone pratiche e si collocano in continuità con esse.

La rete costituisce la realtà scolastica nella quale viene progettata e organizzata la formazione dei docenti e del personale tenendo conto delle esigenze delle singole scuole.

Le reti sono finalizzate alla:

- valorizzazione delle risorse professionali,
- gestione comune di funzioni e di attività amministrative,
- realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale da definire sulla base di Accordi di Rete tra le Autonomie scolastiche del medesimo ambito territoriale.

Il nuovo assetto organizzativo si propone di realizzare una maggiore sinergia fra le scuole e di rafforzarne le competenze attraverso la condivisione di esperienze anche al fine di una maggiore apertura al territorio, valorizzando così la capacità organizzativa e il consolidamento delle prospettive di cooperazione.

L'aggregazione per ambiti dovrebbe consentire alle scuole, grazie alla sinergia di rete e all'utilizzo delle nuove tecnologie:

- di rafforzare le proprie competenze e svilupparne di nuove;
- di gestire e superare le problematiche;
- di avvalersi e condividere l'esperienza delle altre scuole partecipanti alla rete.

Le reti dovranno rappresentare, quindi, uno strumento di cooperazione fra istituzioni scolastiche autonome che si impegnano, in attuazione di un programma comune, a collaborare reciprocamente scambiando informazioni e realizzando molteplici attività, per il raggiungimento di obiettivi strategici in linea con i target europei e in relazione al Rapporto di Valutazione e al Piano di Miglioramento delle singole scuole.

Con la costituzione delle reti di ambito la Legge 107/2015 intende valorizzare e potenziare l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le reti, infatti, dovranno concorrere:

- all'adozione di più organiche ed efficaci iniziative di contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e culturale (dispersione e abbandono scolastico, nuovi fenomeni della migrazione);
- a trovare le migliori strategie per l'inserimento scolastico delle disabilità;
- al miglioramento della qualità degli apprendimenti, per il successo formativo e per assicurare una maggiore omogeneità della qualità dell'offerta formativa.

La progettazione delle azioni formative a livello di ambito territoriale potrà assumere diverse forme e prevedere ulteriori articolazioni organizzative, a partire dalle reti di scopo, per particolari iniziative rispondenti a specifiche tematiche o rivolte a categorie di destinatari (neo-assunti, ATA, dirigenti, Figure intermedie, docenti di diversi settori disciplinari. ecc.).

Le singole scuole, con la delibera approvata dal Consiglio di Istituto e attraverso la sottoscrizione di specifici accordi può costituire due tipologie di rete:

- **di ambito**, con funzione rappresentativa e di raccordo delle finalità comuni a tutte le scuole dell'ambito, che riunisce stabilmente sia tutte le scuole statali di ciascun ambito territoriale, sia quelle paritarie;
- **di scopo**, che si costituisce spontaneamente, anche oltre l'ambito territoriale di appartenenza, per il perseguimento di precisi scopi che trovano riscontro nelle priorità individuate per il territorio dell'ambito o in più specifiche esigenze locali e/o nazionali.

Queste reti, previste all'art. 7 del d.P.R. 275/1999:

- si realizzano con la formulazione di uno o più accordi di durata variabile con riferimento alle priorità richiamate dalla legge;
- riuniscono le scuole sulla base dell'individuazione di un'area progettuale comune, in corrispondenza di determinate priorità evidenziate e in relazione a specifiche esigenze.

Il ruolo di scuola capofila sarà ricoperto da un'istituzione scolastica individuata sulla base delle proprie esperienze, competenze e risorse professionali.

Le aree progettuali per le scuole che trovano nelle reti di scopo gli strumenti di realizzazione più idonei sono:

- rapporti scuola mondo del lavoro e alternanza scuola lavoro, laboratori per l'occupabilità, educazione all'imprenditorialità, iniziative che rispondono all'esigenza di sviluppare interessi e inclinazioni nei settori delle arti e dell'artigianato;
- sistema di orientamento;
- Piano Nazionale Scuola Digitale;
- inclusione e contrasto alla dispersione scolastica;
- disabilità e inclusione degli alunni stranieri;
- attività di formazione per il personale scolastico

In allegato alla nota ministeriale si trovano due modelli per i rispettivi accordi **di rete di ambito e di rete di scopo**.

Riguardo la progettazione di ambito è comunque possibile l'assegnazione di fondi anche a singole scuole per rispondere a esigenze formative previste nel piano triennale e non realizzabili in altro modo.

Ogni rete di ambito individuerà una scuola – polo per la formazione, anche non coincidente con la scuola capo-fila della rete stessa.

La scuola-polo, in coerenza con le modalità specifiche che saranno scelte dalla rete di ambito per la concreta gestione delle proposte formative e delle risorse, sarà assegnataria delle risorse finanziarie provenienti da fondi nazionali.

Le scuole-polo dovranno garantire possibilmente i seguenti requisiti:

- favorire una progettazione didattica delle scuole della rete anche su azioni trasversali di formazione per più gradi scolastici, ferma restando la possibilità di costituire reti di scopo;
- essere disponibili a raccordarsi con l'ufficio scolastico regionale per armonizzare le azioni formative in coerenza con le priorità indicate nel Piano Nazionale per la Formazione;
- ricercare e sviluppare accordi di partenariato con i diversi enti e soggetti del territorio, al fine di garantire un costante incremento della qualità delle iniziative formative realizzate per i docenti dell'ambito territoriale:

Alle scuole-polo saranno attribuite le risorse finanziarie per la formazione per un triennio.

Le scuole-polo, oltre a coordinare la progettazione e l'organizzazione delle attività formative, avranno il compito di:

- garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative di formazione realizzate dalle reti di istituzioni scolastiche presenti nell'ambito;
- interfacciarsi con l'USR per le attività di progettazione, monitoraggio e rendicontazione.

Le scuole-polo e le reti potranno avvalersi della consulenza delle strutture tecniche e amministrative dell'amministrazione scolastica, in particolare dello staff regionale di supporto alla formazione.

Al fine di snellire la procedura di costituzione delle reti attraverso la redazione e sottoscrizione dell'Accordo, i Dirigenti degli Ambiti Territoriali daranno adeguata informazione ai Dirigenti scolastici, convocando apposite conferenze dei servizi, per procedere all'acquisizione delle firme degli Accordi di Rete da parte degli stessi Dirigenti.

Si evidenzia che le reti di Ambito dovranno essere costituite sia dalle istituzioni scolastiche statali sia dalle scuole paritarie.

Con la Direttiva N. 170 del 21/03/2016 vengono indicate le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, certificando ed assicurando la qualità delle iniziative formative.

Presso il Ministero è istituita una **piattaforma on-line** per l'accREDITamento, la qualificazione e il riconoscimento dei corsi dei soggetti che erogano la formazione e per l'incontro tra domanda e offerta di formazione.

Il Ministero cura la tenuta e l'aggiornamento di tre elenchi, pubblicati sulla medesima piattaforma, contenenti:

- i soggetti accreditati che intendono offrire formazione al personale del comparto scuola;
- le associazioni disciplinari, collegate a comunità scientifiche, e le associazioni professionali del personale scolastico riconosciute che intendono collaborare con le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, per offrire formazione al personale in relazione alle specifiche esigenze dell'offerta formativa;
- i singoli corsi di formazione riconosciuti comunque validi ai fini dell'aggiornamento del personale scolastico.

I soggetti qualificati per la formazione del personale scolastico sono:

- le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali e le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete;
- gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti qualificati per la formazione del personale scolastico;

Le Amministrazioni centrali pianificano le iniziative e destinano le risorse alla formazione del personale scolastico.

I corsi erogati ai sensi di questa direttiva non possono in alcun modo essere finalizzati al rilascio di titoli di abilitazione o specializzazione previsti da normative specifiche.

Con la Nota N. 0000035 del 07/01/2016 vengono delineate alcune indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale, utili a collocare le proposte delle scuole, nel quadro evolutivo della formazione in servizio determinato dalla Legge 107, in particolare dai commi 121 e 125.

La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, richiede ad ogni scuola di elaborare un Piano dell'offerta formativa (riferito agli anni scolastici 2016-17, 2017-18, 2018-19), che contenga tutte le scelte curriculari, di organizzazione, di gestione delle risorse umane, ivi compresa la progettazione delle azioni formative per il personale in servizio.

Con la nota 2805 del 11-12-2015 sono stati richiamati alcuni presupposti e indicazioni per la elaborazione del POF triennale entro il 15 gennaio 2016.

Nuove indicazioni

La formazione in servizio "obbligatoria, permanente e strutturale" è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera.

Lo sviluppo di un sistema di opportunità formative per i docenti e di tutti gli operatori scolastici è una responsabilità pubblica prioritaria ed in questa visione si inserisce l'incremento di fondi destinati alla formazione sia:

- in forma di carta elettronica per i singoli docenti (v. DPCM 23 settembre 2015);
- come risorse per l'organizzazione delle attività formative, (art. 1, comma 125 della legge 107);
- Con la prima modalità si intende riconoscere ed incentivare la libera iniziativa dei docenti, da ricondurre comunque ad una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell'insegnamento.

Con la seconda si vogliono porre le istituzioni pubbliche (Miur, USR, scuole e loro reti) nella condizione di progettare e attuare azioni pertinenti ed utili ai vari livelli del sistema educativo.

Il Piano Nazionale di Formazione (comma 124 della legge 107) è la sede formale degli impegni di sistema in materia di formazione in servizio, per il primo triennio.

I soggetti della formazione

Il Miur in tutte le sue articolazioni territoriali, scuole e loro reti.

Il Miur, metterà annualmente a disposizione delle scuole, singole o associate in rete, risorse certe per accompagnare le politiche formative di istituto e di territorio.

Sono state predisposte alcune linee di azione nazionali, mirate a coinvolgere un numero ampio di docenti nei seguenti temi strategici:

- le competenze digitali e per l'innovazione didattica e metodologica;
- le competenze linguistiche;
- l'alternanza scuola-lavoro e l'imprenditorialità;
- l'inclusione, la disabilità, l'integrazione, le competenze di cittadinanza globale;
- il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e comprensione, alle competenze logico - argomentative degli studenti e alle competenze matematiche;
- la valutazione;

Le azioni nazionali, che arricchiscono i piani di istituto, coinvolgeranno, a partire dalla formazione di figure strategiche (come nel caso dell'inclusione e del Piano Nazionale Scuola Digitale), in particolare docenti in grado di accompagnare i colleghi nei processi di ricerca didattica, formazione sul campo, innovazione in aula.

La comunità professionale di ogni scuola, in particolare il collegio nelle sue diverse articolazioni tecniche, è quindi il contesto per l'elaborazione dei programmi di formazione in servizio.

Tenuto conto delle priorità nazionali, le iniziative formative scaturiscono:

- dall'analisi dei bisogni degli insegnanti,
- dalla lettura ed interpretazione delle esigenze dell'istituto, evidenziate dall'autovalutazione d'istituto (RAV),
- dai piani di miglioramento (PdM),
- dalle proposte di innovazione che si intendono mettere in atto.

La dimensione rete di scuole, nella sua configurazione di comunità territoriale o di scopo, consente di ampliare gli stimoli culturali, di scambiare soluzioni di successo, di realizzare iniziative mirate a specifici bisogni o tipologie di docenti e di condividere azioni di sistema per massimizzare l'efficacia degli interventi formativi.

Le iniziative di formazione saranno sostenute da diverse fonti di finanziamento:

- risorse a valere sulla legge 107;
- le risorse PON-FSE e altri finanziamenti Miur, come quelli previsti dalla ex-legge 440.

Il Miur fornirà un quadro esaustivo e coordinato delle diverse filiere progettuali e finanziarie che potranno completare il quadro delle risorse a disposizione di ogni scuola, sia direttamente che indirettamente, tramite partecipazione a piani nazionali.

Le iniziative, ai diversi livelli, si riferiranno ai docenti, al personale tecnico-amministrativo e ausiliario, ai dirigenti scolastici.

Le attività formative

Il Piano Nazionale di Formazione, dovrà tener conto dell'innovazione dei modelli di formazione, pertanto, non si tratta più di obbligare i docenti a frequentare per un certo numero di ore corsi di aggiornamento basati essenzialmente su conferenze, ma di impegnarli in percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale, che li veda soggetti attivi dei processi.

Le migliori esperienze formative, da conoscere e da valorizzare, già mettono a disposizione un repertorio di metodologie innovative (laboratori, workshop, ricerca-azione, peer review, comunità di pratiche, social networking, mappatura delle competenze, ecc.), con un equilibrato dosaggio di attività in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati.

In coerenza con questa pluralità di modalità, il Miur, le scuole e i responsabili delle diverse iniziative individueranno sistemi e modalità per il monitoraggio della qualità e dell'efficacia delle attività formative svolte dai docenti.

Si intende privilegiare la documentazione degli esiti della formazione:

- con la progressiva costruzione di un sistema di autovalutazione della propria formazione;
- di validazione delle esperienze svolte;

- di sistemazione degli esiti verificati in un portfolio personale del docente, che si arricchisce progressivamente nel corso del triennio del piano formativo di istituto e di quello nazionale.

Nei percorsi per la formazione dei docenti neo-assunti (DM 850/2015) è già prevista la elaborazione di un portfolio in formato digitale.

La formazione in servizio nel POF triennale

La prospettiva triennale del POF invita ad assumere un orizzonte progettuale di respiro ampio, ma scandito anno per anno in azioni concretamente perseguibili e rendicontabili.

Già il vigente CCNL 2006-2009 impegna le istituzioni scolastiche a dotarsi di un piano di azioni formative di istituto (art. 66) che possono oggi essere assunte all'interno del POF triennale.

La formazione obbligatoria in servizio rappresenta certamente uno dei capitoli portanti e fornisce il segnale di un investimento della comunità professionale della scuola per il mantenimento e il miglioramento di elevati standard professionali per tutti gli operatori scolastici.

La previsione di azioni formative si innesta sui bisogni formativi rilevati dai processi di autovalutazione e di miglioramento, sulla lettura dei dati di contesto (comunità, allievi, personale, contesto territoriale e sociale e bisogni educativi specifici), ma anche sulle vocazioni tipiche di ogni istituzione, sulle sue eccellenze, sulle aree di innovazione che si vogliono perseguire.

Il piano di istituto dovrebbe contenere la previsione di massima - pluriennale - delle azioni formative da rivolgere a:

- docenti neo-assunti (con impegno a far "crescere" l'attenzione ai processi interni di accoglienza e prima professionalizzazione);
- gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM);
- docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica (nel quadro delle azioni definite nel PNSD);
- consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e integrazione;
- insegnanti impegnati in innovazioni curriculari ed organizzative, prefigurate dall'istituto anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015;
- figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs. 81/2008.

Ogni docente parteciperà alle azioni formative, deliberate dal Collegio dei docenti nell'ambito del POF triennale, anche in una logica di sviluppo pluriennale.

Articolazioni e ricadute della formazione

Il piano della singola istituzione scolastica e quindi il quadro delle opportunità offerte ai docenti, può certamente comprendere iniziative formative promosse dalle reti di scuole di un territorio (o da altre modalità aggregative), in favore di particolari categorie di docenti, anche per far fronte a specifiche e mirate esigenze professionali (aree disciplinari, progetti innovativi, priorità socio-culturali, ecc.).

La rete può consentire economie, ma soprattutto stimola un confronto culturale e di pratiche, decisivo per far crescere l'insieme delle scuole, promuovendo eccellenza ed equità.

Il piano potrà altresì incentivare la propensione dei docenti a costruirsi percorsi personali di sviluppo professionale, prendendo atto della partecipazione ad azioni formative intensive e prolungate, come quelle richieste dall'introduzione di innovazioni nell'ordinamento o dalla acquisizione di competenze in vista dell'assunzione di nuove responsabilità all'interno del sistema scolastico.

In questo sistema in costruzione sono da valorizzare il ruolo:

- delle associazioni professionali e disciplinari dei docenti;
- la collaborazione con il sistema universitario;
- il contributo di enti locali, fondazioni, istituti di ricerca, l'apporto di soggetti qualificati e accreditati, pubblici e privati e delle relazioni sindacali.

Il piano della scuola offrirà una cornice istituzionale a queste iniziative, riconducendole ad una visione unitaria della progettualità della scuola, definendo anche le condizioni di accesso alla formazione mediante anche la scansione delle procedure previste da corrette relazioni sindacali.

Le suddette indicazioni verranno arricchite ed implementate nella stesura del Piano Nazionale di Formazione e potranno trovare forme organizzative diverse:

- a livello di scuola e/o di reti di scuole;
- di snodi e/o poli formativi;
- come specifiche iniziative nazionali.

L'attenzione deve essere rivolta soprattutto ad impostare, secondo una logica progettuale, un diverso sistema di formazione permanente utile ai docenti:

- per la sua rilevanza culturale e le implicazioni didattiche;
- per la necessaria ricaduta positiva negli esiti scolastici e formativi degli studenti.

Il Miur con la Nota N. 2805 del 11 dicembre 2015, indica gli orientamenti per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La Legge 13 luglio 2015, n.107 costituisce un elemento di forte innovazione e uno stimolo per l'intero sistema scolastico.

L'elaborazione e l'approvazione del Piano triennale dell'Offerta formativa diventa un passaggio fondamentale.

In prima applicazione, al fine di consentire a tutte le scuole di poter avviare il processo di pianificazione triennale con il necessario approfondimento e l'indispensabile ampia condivisione di tutta la comunità scolastica, il termine previsto (*entro il mese di ottobre*) è stato posticipato al 15 gennaio 2016.

Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

La finalità di questa nota è quella di fornire indicazioni e orientamenti per sottolineare alcuni aspetti ineludibili sui quali richiamare l'attenzione delle scuole stesse, in modo da proiettarsi in un'ottica di pianificazione triennale coerentemente con priorità ed obiettivi scaturiti dal procedimento di valutazione.

L'identità delle Istituzioni Scolastiche autonome

Quindici anni di autonomia hanno consentito alle Istituzioni Scolastiche di lavorare intensamente sulla pianificazione e sulla progettualità, costruendo e condividendo valori, priorità ed azioni di miglioramento, che si sono poi concretizzati nei POF.

La Legge 107 apporta integrazioni, modifiche e potenziamenti al quadro normativo e agli strumenti dell'autonomia.

Nonostante ciò, il patrimonio maturato in questi anni non può essere disperso, anzi deve essere valorizzato in una nuova veste, facendo tesoro delle esperienze pregresse, per costruire con nuovi strumenti un'identità che possa costituire l'evoluzione di un processo di autonomia non ancora pienamente realizzato.

La coerenza con l'autovalutazione (priorità, traguardi, obiettivi di processo)

L'anno scolastico 2014/2015 è stato un anno importante per l'avvio del sistema nazionale di valutazione.

Con l'elaborazione dei rapporti di autovalutazione, le scuole hanno individuato le priorità in termini di esiti, concretizzandole poi in traguardi da raggiungere grazie al perseguimento degli obiettivi di processo.

La Legge 107 conferma la centralità del ciclo autovalutazione/miglioramento, prevedendo che i piani di miglioramento diventino parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa.

Pertanto, l'elaborazione dei POF dovrà essere fondata su una puntuale ricerca della coerenza tra il POF stesso, il rapporto di autovalutazione e il piano di miglioramento, con particolare riguardo alle priorità, ai traguardi di lungo periodo e alle azioni di miglioramento previste.

Già il MIUR, con la nota della DGOVS prot. n.7904 dell' 01/09/2015, ha esplicitato significativi orientamenti per la predisposizione dei piani di miglioramento, individuando alcuni punti ineludibili che saranno poi oggetto di monitoraggio dal prossimo anno scolastico.

L'anno scolastico 2015/2016, quindi, deve essere considerato un anno di passaggio verso il progressivo riallineamento con l'orizzonte triennale previsto dal nuovo quadro normativo.

Il riferimento a pareri e proposte degli *stakeholders*

Ai fini della predisposizione del piano, nel comma 14 si ribadisce che: " *il Dirigente Scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, locali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene conto, altresì, delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti....*".

Pertanto, il Dirigente Scolastico assume un ruolo strategico nell'esercizio della sua attività di indirizzo, di gestione e di impulso alle innovazioni previste dalla legge 107, compreso l'ascolto degli studenti, delle famiglie, del territorio.

La flessibilità didattica e organizzativa

L'utilizzo degli strumenti di flessibilità, già previsto dal DPR 275/99, trova un rinnovato impulso nel comma 3 della Legge 107.

La piena realizzazione del curriculum di scuola e il raggiungimento degli obiettivi della legge non possono prescindere da forme organizzative flessibili quali il potenziamento del tempo scolastico, anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie, sin dalla scuola del primo ciclo.

Potranno essere previste:

- forme di integrazione fra le discipline e la loro possibile aggregazione in aree nella scuola primaria;
- l'articolazione modulare del monte orario di ciascuna disciplina nella scuola secondaria;
- la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo, anche mediante l'articolazione del gruppo classe.

- l'adozione di modalità che prevedano di poter lavorare su classi aperte e gruppi di livello potrebbe essere un efficace strumento per l'attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata;
- esperienze, già ampiamente sperimentate, di recupero e/o potenziamento in orario curricolare e/o extracurricolare;

- alla didattica fondata sull'apprendimento cooperativo;

- alla didattica laboratoriale;

- alle metodologie di problem solving;
- all'introduzione di insegnamenti opzionali da inserire nel curriculum dello studente; all'importanza della flessibilità nell'attuazione di un piano integrato di alternanza scuola-lavoro.

Il nuovo quadro normativo, quindi, nel pieno rispetto delle scelte delle istituzioni scolastiche autonome e della libertà di insegnamento, sollecita una profonda riflessione e un rinnovato impegno nella progettazione e nell'utilizzo delle forme di flessibilità, che in alcuni casi potrebbero essere ineludibili.

La centralità dello studente e il curriculum di scuola

La piena realizzazione del curriculum, inteso come espressione di autonomia e di flessibilità delle scuole, rappresenta il punto centrale del piano triennale dell'offerta formativa.

A partire dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida, la definizione del curriculum fa emergere l'identità culturale, educativa e progettuale delle scuole, anche in una dimensione internazionale, e trova nella gestione dell'organico dell'autonomia lo strumento privilegiato di attuazione delle scelte compiute per il successo formativo di tutti e di ciascuno.

La legge 107 dispone che, per incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, nel secondo biennio e nell'ultimo anno dei corsi di studio di scuola secondaria superiore siano attuati percorsi di alternanza scuola lavoro, già oggetto di un'ampia guida operativa pubblicata nel mese di ottobre 2015 ([link](#)).

In particolare, tali percorsi devono avere una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nei licei.

Si tratta quindi di arricchire la formazione conseguita nei percorsi scolastici con l'acquisizione di competenze riferite allo specifico PECUP, spendibili anche nel mondo del lavoro, attraverso la metodologia dell'alternanza, che meglio può rispondere a determinati stili di apprendimento e ad esigenze orientative.

A tale scopo appare opportuno che le scuole, dopo una verifica del fabbisogno formativo del territorio e dell'evoluzione del mercato del lavoro, realizzino un organico collegamento con il mondo del lavoro, con le Istituzioni territoriali e con la società civile con lo scopo di correlare la propria offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del proprio territorio.

Uno dei principi fondanti del curriculum di scuola dovrebbe essere l'armonizzazione tra la consapevolezza dell'identità culturale di appartenenza e l'apertura all'internazionalizzazione, al fine di preparare gli studenti alla cittadinanza e all'occupabilità in dimensione locale e globale.

Da qui discende l'importanza dello sviluppo:

- della competenza nelle lingue straniere e della competenza interculturale, a partire dalla scuola primaria;
- della piena applicazione dell'insegnamento delle discipline attraverso la metodologia CLIL;

- della promozione e della valorizzazione di esperienze di mobilità, di scambio, di gemellaggio, anche virtuale.

Una parte molto rilevante della Legge 107 è dedicata agli interventi per gli studenti, interventi inquadrati in un'ottica di didattica orientativa che permea e caratterizza una scuola di qualità, sia nel primo che nel secondo ciclo.

Nel quadro previsto dal comma 7, che elenca gli obiettivi formativi tra i quali le istituzioni scolastiche individueranno quelli prioritari, si rileva un'attenzione centrata sullo sviluppo e il potenziamento delle competenze, in diversi campi e settori, utilizzando anche l'arricchimento dell'offerta formativa.

Nella Legge 107, largo spazio è riservato a misure che attengono specificamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, infatti, gli insegnamenti opzionali, saranno parte integrante del curriculum.

Particolare attenzione verrà dedicata all'attuazione, nel piano triennale dell'offerta formativa, del Piano Nazionale per la Scuola Digitale per creare ambienti di apprendimento innovativi che consentono una gestione dei tempi, dei gruppi e delle opzioni pedagogiche maggiormente attenta alla centralità dello studente.

Nella definizione del curriculum di scuola, infine, l'esplicitazione degli strumenti, dei metodi, dei criteri e delle tipologie di valutazione degli apprendimenti assume una funzione decisiva anche con adeguato riferimento agli esiti delle rilevazioni nazionali e delle indagini internazionali concorre a rendere il curriculum realmente rispondente all'esigenza:

- di innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;
- per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;
- per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione" (Legge 107, comma 1).

L'organico dell'autonomia (posti comuni, sostegno, potenziamento)

L'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, diventerà uno strumento imprescindibile per garantire l'attuazione del curriculum di scuola, anche grazie all'utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità; ciò consentirà, altresì, di cominciare a superare progressivamente la "tradizionale" divaricazione tra organico di "diritto" e organico di "fatto" che ha caratterizzato in questi anni la gestione del personale docente.

I Dirigenti scolastici, in esito all'attuazione del piano straordinario di assunzione, eserciteranno le competenze previste dai commi da 79 a 82 della Legge 107, conferendo incarichi triennali sui posti disponibili, al fine di completare l'organico dell'autonomia.

Il Dirigente, formulando le proposte di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, dovrà indicare gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

- Il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia;
- Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

Successivamente, a seguito della emanazione del futuro Decreto Interministeriale sugli organici, verranno fornite indicazioni operative, rivolte alle scuole chiamate ad operare scelte sia sul curriculum obbligatorio sia sull'arricchimento dell'offerta formativa per:

- la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche;
- le competenze digitali e le competenze matematico - scientifiche;
- la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica;
- l'incremento dell'alternanza scuola-lavoro;
- l'apertura pomeridiana delle scuole.

L'organico dell'autonomia, pertanto, andrà gestito in modo unitario, in modo da valorizzare le professionalità di tutti i Docenti e senza una rigida separazione tra posti comuni e posti di potenziamento, che dovranno gradualmente integrarsi.

Le attrezzature e infrastrutture materiali

Nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, grazie ai fondi strutturali europei, ai fini di un utilizzo diffuso delle nuove tecnologie, sono stati fatti rilevanti investimenti e altri sono in previsione.

Si tratterà quindi di analizzare puntualmente quali siano le necessità più urgenti e con potenziale maggiore impatto, in modo da poter poi destinare ad esse le progettualità e le risorse che man mano si renderanno disponibili.

La Legge 107 chiede alle scuole di passare da un'ottica "statica" di descrizione dell'esistente ad un'ottica "dinamica" di analisi dei fabbisogni, in coerenza con le priorità di medio e lungo periodo e con i traguardi prefigurati nel piano di miglioramento.

Reti di scuole e collaborazioni esterne

La Legge 107 favorisce la costituzione delle reti di scuole, consolida ed implementa quanto previsto dall'art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, per consentire a ciascuna istituzione scolastica di progettare la propria offerta formativa ed assolvere ai nuovi compiti istituzionali dettati dalla legge stessa.

In tale ottica i "*Criteri di riparto della dotazione organica*" considerano anche il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole.

Attraverso la costituzione di reti e tramite i relativi accordi sarà quindi possibile realizzare progetti o iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.

Per la loro realizzazione si devono determinare:

- i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
- le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità.

Un ruolo importante è affidato alle reti di scuole per quanto riguarda i piani di formazione del personale scolastico.

Altro aspetto da sottolineare è rappresentato dalla modalità organizzativa delle reti che coinvolgono soggetti pubblici e privati, per la condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili a livello locale (i Poli tecnico-professionali sono un esempio).

Il piano di formazione del personale

La legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale; in particolare, la formazione dei docenti di ruolo diventa obbligatoria, permanente e strutturale, nell'ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente.

Il piano di formazione dovrà:

- essere organicamente inserito nel piano triennale dell'offerta formativa;
- le istituzioni scolastiche dovranno assicurare la piena trasparenza e pubblicità dei piani dell'offerta formativa, così come previsto dal c. 17 della Legge 107.

A tal fine, oltre all'utilizzo del **sito web della scuola**, i piani saranno pubblicati sul **Portale Unico dei dati della scuola**, istituito ai sensi del comma 136, anche allo scopo di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie.

Decreto Ministeriale N. 850 del 27/10/2015 Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Con il **D.M. n. 850/2015** il Miur ha indicato gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova.

Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli *standard* professionali richiesti. Dette attività comportano un impegno complessivo pari ad

almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio.

1) Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione

Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche svolte, il docente neo-assunto traccia un primo **bilancio di competenze**, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente *tutor*.

- Il bilancio di competenze predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta.
- Il dirigente scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente *tutor* e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le diverse attività formative.

Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del docente *tutor*, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l'impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.

2) Attività formative

Le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in **4 fasi** per una durata complessiva di **50 ore**, fermo restando la partecipazione del docente alle attività formative previste dall'istituzione scolastica di appartenenza.

1° Fase: incontri propedeutici e di restituzione finale

- L'amministrazione scolastica territoriale organizza almeno un incontro formativo propedeutico, con i docenti neo-assunti, a livello di ambito territoriale, finalizzato a illustrare le modalità generali del percorso di formazione generale, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola e un incontro conclusivo, finalizzato a compiere una valutazione complessiva dell'azione formativa realizzata. Durante gli incontri propedeutici saranno anche illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione delle attività (struttura dei laboratori formativi, format del bilancio di competenze e del portfolio).

- Agli incontri plenari iniziali e conclusivi è dedicato un monte ore di norma **non superiore a 6 ore complessive**.

Con la nota del 02/08/2017 il MIUR ha precisato che gli incontri propedeutici di carattere informativo per i docenti neo-assunti, anche per gruppi differenziati, potranno essere calendarizzati a partire dal mese di **ottobre 2017**. Il ministero suggerisce che a tali incontri partecipino anche i tutor, incaricati della supervisione dei neoassunti, per la condivisione di informazioni e strumenti.

Per ciò che riguarda invece gli incontri di restituzione finale, il MIUR suggerisce di organizzare eventi di carattere culturale e professionale, anche attraverso il coinvolgimento e le testimonianze di esperti e di docenti neoassunti, di dirigenti scolastici e tutor degli anni precedenti. Potranno essere adottate formule organizzative flessibili, per evitare generiche e improduttive assemblee plenarie.

2° Fase: Laboratori formativi

- Le attività di formazione per i docenti in periodo di prova sono progettate a livello territoriale tenendo conto del bilancio di competenze e sulla base della conseguente rilevazione dei bisogni formativi. Le iniziative si caratterizzano per l'adozione di metodologie laboratoriali (di scambio professionale, ricerca-azione, rielaborazione e produzione di sequenze didattiche) e per i contenuti strettamente attinenti all'insegnamento.
- **Ogni docente** neo-assunto, in conseguenza del patto per lo sviluppo professionale **dovrà seguire obbligatoriamente laboratori formativi per complessive 12 ore di attività**, con la possibilità di optare tra le diverse proposte formative offerte a livello territoriale.
- Le attività si articolano, di norma, in **4 incontri** in presenza della durata di **3 ore**. E' prevista l'elaborazione di documentazione e attività di ricerca, validata dal docente coordinatore del laboratorio. Tale documentazione è inserita dal docente neo-assunto nel portfolio professionale.

Ai fini della strutturazione dei laboratori formativi sono individuate le seguenti aree trasversali:

- nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica ;
- gestione della classe e problematiche relazionali;
- valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);
- bisogni educativi speciali;

- contrasto alla dispersione scolastica;
- inclusione sociale e dinamiche interculturali;
- orientamento e alternanza scuola-lavoro;
- buone pratiche di didattiche disciplinari.

Altri temi potranno essere inseriti in base a bisogni formativi specifici dei diversi contesti territoriale e con riferimento alle diverse tipologie di insegnamento.

Con la nota del 02/08/2017 il MIUR ha introdotto una nuova area trasversale che si riferisce alla **Educazione allo Sviluppo Sostenibile e alla Cittadinanza Globale**. Le indicazioni ministeriali suggeriscono che **almeno uno dei laboratori formativi** (sui 4 previsti per i neoassunti) venga dedicato alle suddette tematiche, con l'obiettivo di stimolare nei docenti neoassunti una progettazione didattica che, nelle modalità, nei contenuti e nell'organizzazione dei percorsi educativi, evidenzi, anche negli insegnamenti delle varie discipline, i collegamenti trasversali con i temi dello sviluppo sostenibile e che sia in grado di formare cittadine e cittadini attivi, consapevoli e responsabili.

Infine la nota ha introdotto la possibilità di partecipazione per i docenti neo-assunti (fino ad un massimo di 2000 docenti) a visite formative presso scuole accoglienti che si caratterizzano per una consolidata propensione all'innovazione organizzativa e didattica, capaci di suscitare motivazioni, interesse, desiderio di impegnarsi in azioni di ricerca e di miglioramento. Per la scelta delle scuole da visitare, si potrà fare riferimento a scuole con progetti innovativi riconosciuti dagli USR, al fine di far conoscere ai neoassunti ulteriori contesti di applicazioni concrete di nuove metodologie didattiche e di innovazioni tecnologiche. A tal fine i criteri d'individuazione dei docenti neoassunti dovranno privilegiare i docenti neoassunti in servizio in scuole situate in aree a rischio o a forte processo di immigrazione, nonché caratterizzate da alto tasso di dispersione scolastica. Questa attività potrà avere la durata massima di due giornate di "full immersion" nelle scuole accoglienti, ed è considerata sostitutiva del monte-ore dedicato ai laboratori formativi, per una durata massima di 6 ore nell'arco di ogni giornata.

Si precisa che la partecipazione a tale attività avverrà su base volontaria e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

3° FASE: Peer to peer – formazione tra pari

- L'attività di osservazione in classe, svolta dal docente neo-assunto e dal tutor, è finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell'azione di insegnamento. L'osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.
- Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il docente tutor e sono oggetto di specifica relazione del docente neo-assunto. Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore.
- In relazione al patto di sviluppo professionale, possono essere programmati, a cura del dirigente scolastico, ulteriori momenti di osservazione in classe con altri docenti.

4° Fase: Formazione on-line

- La formazione on-line del docente neoassunto avverrà mediante l'utilizzo della piattaforma INDIRE ed avrà la durata complessiva di 20 ore

La formazione consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:

- analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo;
- compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo;
- libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso formativo.
- elaborazione di un proprio portfolio professionale che documenta la progettazione, realizzazione e valutazione delle attività didattiche.

Il documento, in formato digitale, dovrà contenere:

1. uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;
2. l'elaborazione di un bilancio di competenze, all'inizio del percorso formativo;
3. la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;
4. la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.

La Nota Miur N. 2157 del 5 ottobre 2015, Oggetto: Piano triennale dell'offerta formativa.

La riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, legge 107/2015, delinea una innovativa organizzazione scolastica che ha come obiettivo:

- la completa realizzazione dell'autonomia scolastica;
- la definizione dell'organico potenziato e la stesura del piano triennale dell'offerta formativa.

Il piano triennale sarà predisposto con la partecipazione di tutte le componenti scolastiche e sarà il documento fondamentale costitutivo dell'identità progettuale delle istituzioni scolastiche coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studio e rifletterà le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale.

Il Piano triennale dell'offerta formativa dovrà essere definitivamente concluso entro il 15 gennaio 2016 per consentire alle scuole di continuare a lavorare con tempi distesi, per la realizzazione del processo di cambiamento che richiede tempo e impegno da parte di tutte le componenti del sistema scuola.

Il Miur con la Nota N. 4321 del 6 luglio 2015 indica:

"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

In merito al rapporto con le famiglie in occasione della definizione dei Piani dell'offerta formativa (POF) nonché dell'eventuale introduzione, in corso d'anno, di progetti di istruzione, formazione e orientamento che coinvolgano gli alunni, si precisa che:

- le scuole devono specificare, fin dall'inizio dell'anno scolastico, il ruolo strategico e la centralità del Piano dell'Offerta Formativa e tutte le attività che intendano realizzare.

Il POF è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche che viene elaborato dal collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Istituto.

Ai fini della predisposizione del Piano il dirigente scolastico deve promuovere i necessari rapporti con tutti gli *stakeholder* e tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti.

E' importante il corretto utilizzo degli strumenti normativi già esistenti che puntano ad assicurare la massima informazione alle famiglie su tutte le attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa.

In particolare, il *"Patto di corresponsabilità educativa"* istituito dal D.P.R. 235/2007, per le scuole secondarie di primo e secondo grado, finalizzato ad offrire agli insegnanti, ai ragazzi e alle loro famiglie, un'occasione di confronto responsabile, di accordo partecipato, di condivisione di metodologie e obiettivi fondanti la vita comunitaria in ambiente scolastico.

Le famiglie hanno il diritto, ma anche il dovere, di conoscere prima dell'iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano dell'Offerta Formativa e, per la scuola secondaria, sottoscrivere formalmente il Patto educativo di corresponsabilità per condividere in maniera dettagliata diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Le scuole quindi, devono assumere le iniziative utili per assicurare da parte delle famiglie una conoscenza effettiva e dettagliata del POF.

I progetti relativi a qualsiasi tematica possono essere realizzati:

- in orario curricolare, sia nell'ambito del curriculum obbligatorio sia nell'ambito della quota parte facoltativa, ma pur sempre previsti dal Piano dell'Offerta Formativa;
- la partecipazione a tutte le attività extracurricolari, anch'esse inserite nel P.O.F., è per sua natura facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni o degli stessi se maggiorenni che, in caso di non accettazione, possono astenersi dalla frequenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA LEGGE 107/2015

Articolo 1

Comma 1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socioculturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il progetto educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

Comma 3. La piena realizzazione del *curricolo* della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da **5 a 26**, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,

n. 275, e in particolare attraverso:

- a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;
- b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma **5**, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
- c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del *curricolo* e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.

Comma 5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla

medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma **14**. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

Comma 6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curriculari, extracurriculari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma **64**.

Comma 7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- b) potenziamento delle competenze matematico- logiche e scientifiche;
- c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

- l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
- p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

Comma 12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

Comma 14. 14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Piano triennale dell'offerta formativa*). — 1. Ogni istituzione scolastica predisporre, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».

Comma 17. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.

Comma 28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.

Comma 33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.

Comma 56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga.

57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56.

Comma 57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56.

Comma 63. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.

Comma 66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:

- a) la popolazione scolastica;
- b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;

le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

Comma 70. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete».

Comma 71. Gli accordi di rete individuano:

- a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
- b) i piani di formazione del personale scolastico;
- c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
- d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

Comma 72. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

Comma 74. Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 79. Il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.

Comma 82. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.

Comma 85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee no a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Comma 118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.

Comma 121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno

scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di *hardware* e *software*, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi *post lauream* o a *master* universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

Comma 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.

Comma 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.

Comma 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

Comma 125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

Comma 136. È istituito il Portale unico dei dati della scuola.

Comma 181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:

1. la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;
2. l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

3. il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;
4. l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;
5. l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;

b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:

1. l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;
2. l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:

2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;

2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;

3. il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:

3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;

3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;

3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;

3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);

4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;

5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;

6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;

7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo principi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;

8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;

c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:

1. la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;

2. la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;

3. l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

4. la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;

5. la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;

6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;

7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;

9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:

1. la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;

2. il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;

e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:

1. la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:

1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;

1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;

1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il *curricolo* della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;

2. la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;

3. l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;

4. l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;

5. l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;

6. la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;

7. la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;

8. l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;

f) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo *status* di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico;

g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:

1. l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel *curricolo* delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;

1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;

2. il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;

3. la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;

4. il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;

5. l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università;

6. l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;

7. il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;

8. la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;

h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso:

1. la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;
2. la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;
3. la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;
4. la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;

i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:

1. la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;
2. la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.

Si allega:

Anno 2017

[Nota MIUR N. 47777 del 8/11/2017](#) Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative Formative.

[Nota Miur N. 1830 del 6/10/2017](#) Orientamenti concernenti il Piano triennale dell'Offerta formativa.

[MIUR N. 25134 del 1/6/2017](#) Chiarimenti sull'utilizzo della piattaforma S.O.F.I.A. per la formazione del personale docente.

Nota N. 22272 del 19 maggio 2017 Piano di triennale di formazione docenti 2016-2019 Attivazione piattaforma digitale S.O.F.I.A. Il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento.

Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 N. 60 - Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.

Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 N. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 N. 66 - *Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità*: Piano e gruppi per l'inclusione, progettazione e organizzazione scolastica, formazione iniziale docenti, valutazione della qualità, commissioni mediche, continuità didattica contratti a tempo determinato.

MIUR N. 9684 del 6/3/2017 Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni operative.

Anno 2016

MIUR N. 33373 del 1/12/2016 Piano per la formazione dei docenti – Trasmissione D.M. n.797 del 19 ottobre 2016.

Decreto Miur N. 797 del 19/10/2016 Piano Nazionale di formazione del Personale Docente per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19.

Nota N. 2915 del 15/9/2016 Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico.

Nota N. 2151 del 7/6/2016 Costituzione reti scolastiche di cui all'art. 1 commi 70, 71 e 72 della legge 107/2015.

Direttiva N. 170 del 21/03/2016 Modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione.

MIUR N. 35 del 7/1/2016 Indicazioni e orientamenti per la definizione del Piano triennale per la formazione del personale.

Anno 2015

Nota N. 2805 del 11/12/2015 Orientamenti per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

D.M. N. 850 del 27/10/2015 Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

[Nota N. 2157 del 5/10/2015](#) Piano Triennale dell'offerta formativa.

[Legge N. 107 del 13 luglio 2015](#) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

[Nota N. 4321 del 6/7/2015](#) Piano dell'Offerta Formativa (POF).